

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 04/10/2006 n. 9889
legge 109/94 Articoli 34, 8 - Codici 34.1, 8.3

Dal tenore testuale dell'art. 24, comma 1, lett. b), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in forza del quale "l'impresa aggiudicataria può utilizzare l'importo complessivo se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo e il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all'allegato A...", risulta evidente che tale disposizione disciplina la sola ipotesi di lavori eseguiti in regime di subappalto, sia dal punto di vista dell'impresa che li conferisce sia da quello dell'impresa che li esegue, per cui la decurtazione dell'importo dei lavori, ai fini dell'attribuzione della qualificazione, può avvenire solo in presenza di un subappalto. La limitazione prevista dalla citata disposizione, infatti, ha una sua ragione di essere in presenza della diversificazione dell'esecuzione dei lavori che viene a crearsi con il subappalto, che renderebbe iniqua l'esclusiva utilizzazione dell'importo complessivo da parte dell'impresa aggiudicataria a scapito dell'impresa in subappalto, per cui si è stabilito un sistema di conteggio dell'importo in ragione del ruolo che hanno rispettivamente svolto le imprese nell'ambito della realizzazione di un'opera. Laddove, invece, non vi sia stato affidamento delle opere, o di parte di esse, in subappalto (come nel caso di specie) evidentemente la norma in questione non può trovare applicazione e non deve essere attuata nessuna decurtazione dell'importo complessivo dei lavori realizzati direttamente dall'impresa aggiudicataria.